

Contratto di assicurazione assistenza

Allianz  **Emergenze in casa**

Fascicolo Informativo

Modello : FI-0010-921-N17-30112017

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



AllianzNOW, la tua protezione in tempo reale.

Scarica gratuitamente la nuova App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. Basta solo il tuo **codice fiscale** e il numero della tua polizza

Scarica l'App



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

a Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** www.allianz.it;
Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it; allianz.spa@pec.allianz.it.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.allianz.it.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet: www.allianz.it.

b Informazioni sul contratto

Rinnovo del contratto

AVVERTENZA: il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative

Il presente contratto offre una serie di prestazioni di assistenza per i locali dell'abitazione e di assistenza veterinaria per cani e/o gatti di proprietà dell'assicurato.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 10 "Chi e cosa assicuriamo" e 11 "Le prestazioni della copertura assicurativa" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 12 "Le esclusioni della copertura assicurativa" e 14 "Delimitazioni e precisazioni" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: nel contratto le prestazioni vengono erogate entro certi limiti. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia all'Articolo 11 "Le prestazioni della copertura assicurativa" presente nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

Esemplificazione dell'applicazione dei limiti della copertura:

Invio di un artigiano (es. fabbro); si garantiscono le spese relative al costo sia dell'uscita dell'artigiano, sia delle prime due ore di manodopera, sino ad un massimo di 250 euro. Eventuali somme eccedenti restano a carico dell'Assicurato.

Nota Informativa

4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. .
Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 3 "Modifiche della copertura assicurativa", 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Esemplificazione

AVVERTENZA: data la natura della copertura assicurativa (Servizi di Assistenza) offerta dal contratto, non sono configurabili esemplificazioni di aggravamento e/o diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell'Impresa, al verificarsi del sinistro.

Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile.

Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (SEPA Direct Debit).

Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa.

A tale scopo il Contraente autorizza l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

La periodicità mensile del premio ha un valore addizionale del 5,3%.

7. Adeguamento del Premio

Le prestazioni relative ai Servizi di Assistenza forniti con il presente contratto non sono soggette ad adeguamento del premio.

8. Diritto di Disdetta e di Recesso

Diritto di disdetta

AVVERTENZA: Entrambe le Parti possono disdettare il contratto alla scadenza indicata nel contratto, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Diritto di ripensamento

AVVERTENZA: il diritto di ripensamento può essere esercitato solo nel caso in cui il contratto sia stato acquistato a distanza, intendendosi per tale la sottoscrizione della copertura assicurativa avvenuta con qualunque mezzo che non preveda la presenza fisica e simultanea del Contraente, dell'Impresa, dell'Intermediario puntualmente identificato nei Modelli 7a e 7b, o di un suo incaricato.

L'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.Lgs. 206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto **entro 15 giorni dal pagamento del premio**. Per i termini e le modalità dell'esercizio di tale diritto si rinvia per maggior dettaglio all'Articolo 7 "Diritto di ripensamento" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Nota Informativa

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

11. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, l'aliquota fiscale applicata è il 10% sul premio imponibile di tutte le prestazioni.

C Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - pagamento dell'indennizzo

AVVERTENZA: il presente contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l'accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell' Articolo 16 "Obblighi" presente nella Sezione NORME IN CASO DI SINISTRO.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.**

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori - Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nota Informativa

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

14. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

Non è prevista la facoltà delle Parti di fare ricorso all'Arbitrato.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.
Andrea Costa Giuliana Casamassima



Nota Informativa

GLOSSARIO

Assicurato:

a) persona fisica indicata nella Scheda tecnica di modulo.

Sono compresi:

b) il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella medesima abitazione;

c) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella medesima abitazione;

d) le altre persone con lui residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti b) e c) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Quando sono assicurate cose di proprietà di persone diverse dai soggetti di cui ai punti a), b), c) e d), l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Impresa: Allianz S.p.A. .

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.

Periodo assicurativo: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di contratto; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore a nuovo: la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda Tecnica di Modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Indice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

IN CASO DI SINISTRO

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura resta sospesa:

- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

(Valido solo nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto a distanza e cioè con qualunque mezzo che non preveda la presenza fisica e simultanea dell'impresa/intermediario e del contraente)

Art. 7 - Diritto di Ripensamento

L'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio dandone comunicazione all'Impresa, a condizione che in tale periodo non sia stato denunciato alcun sinistro a termini del presente contratto.

L'Impresa provvede al rimborso del premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Art. 8 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni di assicurazione

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 10 - Chi e cosa assicuriamo

Questa copertura è costituita dalle seguenti prestazioni di assistenza:

- "ASSISTENZA LOCALI ABITAZIONE", che vale per l'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e per le relative pertinenze. L'abitazione deve comunque essere ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;
- "ASSISTENZA VETERINARIA PER CANI E/O GATTI DI PROPRIET@ DELL'ASSICURATO", che vale per l'Assicurato persona fisica identificato nella Scheda tecnica di modulo nonché per i soggetti indicati nella definizione di Assicurato contenuta nel Glossario e copre i cani e/o i gatti di proprietà degli stessi;
- "ASSISTENZA MULTIAPPLIANCE", che vale per l'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e per le relative pertinenze. L'abitazione deve comunque essere ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;
- "ASSISTENZA RECUPERO DATI INFORMATICI", che vale per l'Assicurato persona fisica identificato nella Scheda tecnica di modulo nonché per i soggetti indicati nella definizione di Assicurato contenuta nel Glossario e copre i supporti informatici di proprietà degli stessi.

Art. 11 - Le prestazioni della copertura assicurativa

Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in conformità al regolamento ISVAP del 9 gennaio 2008 n. 12, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e a organizzare ed erogare le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.

Il servizio di assistenza prestato con la presente copertura assicurativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa, per i dettagli si rinvia al capitolo "In caso di Sinistro".

Le prestazioni di assistenza sono erogate entro gli importi e i limiti riportati nel presente articolo e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e agli Articoli "Le esclusioni della copertura di assistenza" e "Delimitazioni e precisazioni".

ASSISTENZA LOCALI ABITAZIONE

A) Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro

Qualora, presso l'abitazione indicata nella Scheda tecnica di modulo si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 ed in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta - delle seguenti prestazioni:

- a) invio di un idraulico, per intervenire in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- b) invio di un elettricista, per intervenire in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- c) invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi.

In relazione a tutte le prestazioni su indicate resteranno sempre a carico della Centrale Operativa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano che di due ore di manodopera, sino ad un massimo di 250 euro per singola prestazione ed evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e per 2 ore di manodopera, sino ad un massimo di 500 euro per evento, dietro presentazione di idonea documentazione. **Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.**

B) Invio di un vetraio e/o falegname e/o tapparellista

Qualora, presso l'abitazione indicata nella Scheda tecnica di modulo, si verifichi:

- un Furto, consumato o tentato, con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione;
- un danno all'abitazione causato da atti vandalici;
- una rottura accidentale di un vetro dell'abitazione;
- un altro evento che impedisca l'agibilità dell'abitazione;

che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 ed in tutti i giorni dell'anno - dell'invio di un vetraio e/o di un falegname e/o di un tapparellista.

In relazione a tutte le prestazioni su indicate, resteranno sempre a carico della Centrale Operativa, le spese inerenti l'intervento, sino ad un massimo di 250 euro per singola prestazione ed evento.

Condizioni di assicurazione

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, sino ad un massimo di 500 euro per evento, dietro presentazione di idonea documentazione. Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

C) Invio di un termoidraulico

Qualora, presso l'abitazione indicata nella Scheda tecnica di modulo, si verifichi una rottura, una otturazione o un guasto di una conduttura o di una valvola della caldaia che causi un allagamento o la mancanza totale del riscaldamento che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno - dell'invio di un termotecnico.

Sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da guasti e da malfunzionamento della caldaia e del bruciatore.

In relazione alla prestazione su indicata, resteranno sempre a carico della Centrale Operativa, le spese inerenti l'intervento, sino ad un massimo di 250 euro per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, sino ad un massimo di 500 euro per evento, dietro presentazione di idonea documentazione. Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

D) Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura

Nel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di modulo a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi dell'abitazione stessa, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di piantonamento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino alla concorrenza del limite di 600 euro dietro presentazione di idonea documentazione.

Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

In alternativa la Centrale Operativa provvede all'invio immediato di un fabbro, entro 3 ore dalla chiamata, **tenendone a proprio carico il costo sia dell'uscita sia di sei ore di manodopera fino alla concorrenza del limite di 550 euro per evento e per Periodo assicurativo, col sottolimito di due ore di manodopera e di 180 euro per ciascun fisso o infisso riparato.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare tempestivamente un fabbro e/o falegname, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sia dell'uscita sia di quattro ore di manodopera fino alla concorrenza del limite di 600 euro per evento e per Periodo assicurativo, col sottolimito di due ore di manodopera e di 200 euro per ciascun fisso od infisso riparato dietro presentazione di idonea documentazione.

Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) fosse titolare di analoghe garanzie per la medesima unità abitativa in virtù di altri contratti emessi dall'Impresa si conviene, in caso di sovrapposizione delle succitate garanzie in corso di validità e limitatamente alle stesse, di inserire a nuovo la presa a carico della Centrale Operativa, fino ad un importo massimo di 300 euro per singola prestazione ad evento, del costo dei materiali impiegati dagli artigiani inviati dalla Centrale Operativa per interventi urgenti.

E) Invio di una collaboratrice domestica

Qualora, a seguito di evento indennizzabile ai termini del precedente punto A), l'Assicurato abbia la necessità di risistemare i locali e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa reperirà ed invierà nel più breve tempo possibile una collaboratrice domestica **tenendo a proprio carico le spese relative a tale prestazione con un massimo di 4 ore lavorative continuative. Nel caso in cui non fosse possibile reperire il personale addetto, la Centrale Operativa rimborserà, a fronte di presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute dall'Assicurato fino ad un massimo di 250 euro per evento.**

F) Prenotazione alberghiera

Qualora, in caso di forza maggiore, l'Assicurato debba lasciare l'abitazione indicata nella Scheda tecnica di modulo, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare la prenotazione alberghiera.

I costi del pernottamento sono a carico dell'Assicurato.

G) Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e si verifichi un Sinistro indennizzabile a termini del precedente punto A), che produca danni di tale gravità da rendere necessaria la presenza dell'Assicurato stesso in loco, la Centrale Operativa provvede ad organizzarne il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, **tenendo a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di 200 euro.**

Condizioni di assicurazione

H) Protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's cheques

A seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto assegni e/o traveller's cheques dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, **su richiesta telefonica dell'Assicurato** stesso, a informare gli istituti emittenti, al fine di avviare la procedura necessaria per bloccare i documenti rubati o smarriti.

A tale scopo **l'Assicurato deve confermare, per iscritto, alla Centrale Operativa, i numeri identificativi dei documenti da bloccare e l'indirizzo degli istituti emittenti**. La Centrale Operativa provvede alla prima comunicazione telefonica ed alla successiva conferma scritta. **Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura. La Centrale Operativa non è responsabile di errori dovuti a comunicazioni inesatte ricevute dall'Assicurato.**

I) Trasporto di apparecchiature elettroniche in caso di guasto

Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si dovesse guastare il televisore, il videoregistratore, una apparecchiatura Hi-Fi, un personal computer o le relative periferiche, la Centrale Operativa organizza il trasporto dell'apparecchiatura guasta presso il più vicino riparatore qualificato e organizza, terminate le necessarie riparazioni, la riconsegna presso l'abitazione, **tenendo a carico le spese di trasporto ma non le spese di riparazione.**

J) Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Qualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato. L'Assicurato, entro due giorni lavorativi dalla richiesta, verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento, e comunque riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d'opera:

- Elettricista;
- Fabbro;
- Idraulico e termotecnico;
- Muratore e piastrellista;
- Falegname;
- Riparatore di elettrodomestici;
- Riparatore di sistemi di telefonia;
- Spurgatore (**necessario preventivo sopralluogo**);
- Tinteggiatore;
- Vetraio.

L'accesso al network prevede tariffe della manodopera agevolate e garanzia minima di tre mesi per le prestazioni eseguite. **Il costo della prestazione resta totalmente a carico dell'Assicurato.**

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

K) Assistenza psicologica

Qualora l'Assicurato, in seguito a furto o tentato furto presso l'abitazione indicata nella Scheda tecnica di modulo necessiti di un'assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti, la Centrale Operativa provvede ad organizzargli una o più sedute terapeutiche presso un centro medico od un professionista qualificato con essa convenzionato. **La prestazione è totalmente a carico dell'Impresa entro il massimale di 300 euro per evento e per Periodo assicurativo.**

ASSISTENZA VETERINARIA PER CANI E/O GATTI DI PROPRIETA' DELL'ASSICURATO

1) Assistenza al domicilio dell'Assicurato

A) Consulenza telefonica medico veterinaria

Il servizio medico veterinario della Centrale Operativa è in grado di fornire informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. Inoltre, in caso di malattia improvvisa o di infortunio dell'animale assicurato, la Centrale Operativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, **su richiesta**, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all'animale.

B) Help-line

La Centrale Operativa è in grado di fornire telefonicamente all'Assicurato indirizzi e numeri telefonici di:

- negozi specializzati e selezionati per la toilettatura, l'acquisto di cibo, gadgets e di attrezzature particolari per l'animale da compagnia;
- principali scuole e campi d'addestramento per cani;
- punti di acquisto e vendita di animali da compagnia.

Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00.

Condizioni di assicurazione

C) Informazioni legali

Tramite la Centrale Operativa l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere, mediante l'organizzazione di un appuntamento telefonico con un esperto in materia, informazioni e chiarimenti su leggi e normative relative a fatti e situazioni inerenti il suo stato di proprietario di animali.

D) Emergenze: rimborso trasporto veterinario

In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del proprio animale, la Centrale Operativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall'Assicurato per trasportare il proprio animale al più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore 21.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali e per l'intero arco delle 24 ore per i giorni festivi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di 100 euro per evento e per Periodo assicurativo.

All'Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.

Validità territoriale: Italia.

E) Emergenze: rimborso visita veterinaria

In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del proprio animale, la Centrale Operativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall'Assicurato per la visita veterinaria del proprio animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore 21.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali e per l'intero arco delle 24 ore per i giorni festivi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di 120 euro per evento e per Periodo assicurativo.

All'Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.

Validità territoriale: Italia.

F) Smarrimento: trasmissione messaggi urgenti

Nel caso di furto e/o smarrimento del proprio animale, qualora l'Assicurato desideri effettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini ed è impossibilitato a farlo personalmente, la Centrale Operativa, nei limiti del possibile, effettua fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. **In caso di irreperibilità degli stessi ne fornirà notizia all'Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione.**

Validità territoriale: Italia.

2) Assistenza in viaggio

G) Agenzia viaggi on line

L'Assicurato che desideri effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghi o semplicemente conoscere le offerte last minute per destinazioni turistiche di suo interesse, attraverso la Centrale Operativa verrà messo in contatto con un centro servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizi richiesti a tariffe vantaggiose. La Centrale Operativa, attraverso la propria banca dati, è in grado di fornire informazioni sulla disponibilità di alberghi, campeggi e spiagge dove vi sia libero accesso per cani e gatti, per gli Assicurati che non desiderano separarsi dal proprio animale nel periodo delle vacanze. Inoltre la Centrale Operativa può informare l'Assicurato delle normative che regolano il trasporto nazionale ed internazionale dell'animale. **I costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono interamente a carico dell'Assicurato che provvederà a regolarli con il centro servizi** che risponde direttamente per i servizi offerti. Su richiesta l'Assicurato potrà usufruire di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e vouchers per alberghi. **Il servizio accessorio è a pagamento e i costi verranno comunicati anticipatamente.**

H) Emergenze in viaggio: rimborso visita veterinaria

In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del cane e/o gatto di proprietà dell'Assicurato, la Centrale Operativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall'Assicurato per la visita veterinaria del proprio animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di 120 euro per evento e per Periodo assicurativo ed opera per eventi accaduti all'estero.

All'Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.

Validità territoriale: Paesi dell'Unione Europea.

Condizioni di assicurazione

ASSISTENZA MULTIAPPLIANCE

Quando la prestazione è riferita all'abitazione dell'Assicurato ci si riferisce ai locali di abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo.

A) Assistenza per elettrodomestici

Questa prestazione è operante per gli elettrodomestici di seguito descritti e installati nell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di modulo, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- siano di proprietà dell'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- siano per utilizzo domestico e privato;
- siano stati acquistati nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, anche tramite un sito web;
- siano stati acquistati da più di 24 mesi (2 anni) ma non siano passati più di 72 mesi (6 anni) dalla data di acquisto;
- siano riparabili presso l'abitazione dell'Assicurato.

Ai soli effetti della presente prestazione, gli elettrodomestici assicurati sono solo quelli di seguito descritti:

- frigorifero e/o congelatore;
- lavastoviglie;
- lavatrice e/o lavasciuga;
- asciugatrice;
- forno, compreso il microonde;
- cappa;
- piano cottura.

Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si verifichi un difetto di funzionamento degli elettrodomestici sopra indicati che necessiti di una riparazione, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno - dell'invio di un tecnico specializzato per la riparazione.

Sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da:

- un danneggiamento accidentale ossia un danno provocato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, un mancato/cattivo funzionamento;
- azione diretta o indiretta e/o infiltrazioni di agenti esterni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, variazioni improvvise della tensione di rete, fuoco, sostanze liquide, acqua;
- vizi/difetti di materiale e/o del prodotto oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del costruttore e/o del distributore e/o del venditore per vizi/difetti dichiarati o in serie;
- difetti noti al Contraente o all'Assicurato;
- montaggio, smontaggio, lavorazione, manutenzione, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;
- ammaccature, deformazioni, lacerazioni, graffi, macchie, bruciature, danni di natura estetica e difetti in genere che non compromettono la normale utilizzabilità;
- malfunzionamenti riconducibili a modifiche delle caratteristiche di origine, esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo e delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore e/o del costruttore e/o del distributore;
- malfunzionamenti riconducibili all'uso di accessori non approvati dal produttore e/o del costruttore e/o del distributore;
- malfunzionamenti riconducibili a componenti a vita limitata o sostituibili per normale usura e deterioramento, quali a titolo esemplificativo, fusibili, batterie, dischi, testine, nastri, software, cinghie, manicotti, parti in gomma, guarnizioni, spazzole, lampadine, telecomandi;
- malfunzionamenti riconducibili al blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, quali a titolo esemplificativo, il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato.

Questa prestazione, inoltre, non opera:

- nel caso in cui la riparazione sia avvenuta senza alcun contatto con la Centrale Operativa;
- nei casi in cui le prestazioni previste possano violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile;
- nel caso in cui il difetto sia causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
- nel caso in cui il difetto sia causato dal mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine.

In relazione alla prestazione su indicata, resteranno sempre a carico della Centrale Operativa, le spese inerenti l'intervento, sino ad un massimo determinato come il minore dei seguenti importi:

- il Valore allo stato d'uso dell'elettrodomestico;

Condizioni di assicurazione

- 1.000 euro.

Nella riparazione sono inclusi le spese inerenti il costo dell'uscita, i pezzi di ricambio e la manodopera **nei limiti dell'importo massimo sopra riportato.**

Qualora dovesse emergere che l'elettrodomestico non è riparabile o che il costo della riparazione supera il Valore allo stato d'uso, la Centrale Operativa tiene a carico i soli costi di uscita e di verifica e determinazione del guasto.

Questa prestazione può essere attivata fino a un massimo di 2 volte per Periodo assicurativo.

ASSISTENZA RECUPERO DATI INFORMATICI

Quando la prestazione è riferita all'Assicurato ci si riferisce all'Assicurato persona fisica indicato nella Scheda tecnica di modulo e vale per i supporti informatici di proprietà dello stesso.

A) Recupero dati informatici

Ai soli effetti della presente prestazione, i supporti informatici assicurati sono solo quelli di seguito descritti:

- hard disk standard e SSD **non raid e di sistema operativo** microsoft, unix, linux e mac (**non server**);
- flash/stick memory **presenti esclusivamente** all'interno di laptop (computer portatili);
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinata a uso domestico e privato, comprese le relative memory card portatili.

Qualora si verifichi l'impossibilità, indipendentemente dalla causa, di accedere ai propri dati informatici posti sui supporti informatici sopra indicati, la Centrale Operativa organizza - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, **salvo casi di particolare complessità che richiedano una tempistica più lunga** - il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in data recovery, con le seguenti modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso l'abitazione dell'Assicurato del supporto danneggiato, da parte di un corriere, per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato, da parte di un corriere, del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato.

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta.

Questa prestazione opera anche nelle ipotesi in cui l'impossibilità di accesso ai propri dati informatici sia causata da virus informatici o da attacchi informatici a opera di soggetti terzi.

In relazione alla prestazione su indicata, resteranno sempre a carico della Centrale Operativa, le spese inerenti l'intervento, compresi i costi riferiti alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico, sino ad un massimo di 2.000 euro per evento e per Periodo assicurativo.

B) Reperimento di specialisti informatici per recupero dati

Nel caso di eventi non coperti dalla prestazione precedente, la Centrale Operativa indica all'Assicurato lo specialista informatico in data recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L'Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.

I costi della prestazione erogata dallo specialista restano integralmente a carico dell'Assicurato.

Art. 12 - Le esclusioni della copertura assicurativa

Sono sempre escluse le prestazioni causate e/o derivate da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;

nonché le prestazioni richieste in relazione ai seguenti eventi:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;

Condizioni di assicurazione

- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo o uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- trombe d'aria, uragani, Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura.

Art. 13 - Limitazioni di responsabilità

La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Art. 14 - Delimitazioni e precisazioni

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo che l'Assicurato non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di conclusione della prestazione del servizio.

Art. 15 - La validità territoriale

La copertura assicurativa di cui al presente contratto vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, **salvo quanto diversamente ed espressamente indicato nelle singole voci delle prestazioni più sopra disciplinate all'articolo 11 - "Le prestazioni della copertura assicurativa".**

IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 - Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto, **deve fare denuncia telefonica** alla Centrale Operativa chiamando il:

- numero verde 800 68 68 68 dall'Italia;
- numero 02 26 609 133 anteposando, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari;
- telefax 02 70 630 091.

indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome e nome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- ubicazione dell'abitazione per la quale si chiede l'intervento ed il numero del presente contratto.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a r.l.
Casella Postale 302
Via Cordusio 4
20123 Milano (Mi)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice IBAN del conto corrente sul quale si chiede di effettuare il bonifico ed il proprio codice fiscale.